



COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

CIG.

N. 43 registro generale

N. 13 registro servizio

DETERMINAZIONE DEL SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI, ALLA PERSONA

DEL 06-06-2025

**Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEL
"DIFFERENZIALE STIPENDIALE" ANNO 2024 E CONEQUENTE
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.**

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, SCOLASTICI, ALLA PERSONA

Richiamati i seguenti atti adottati dal Comune:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2025, con cui è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2025-2027;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2025, con cui si è approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/02/2025, recante approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Premesso che:

- l'art. 12 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022 ha disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:
 - Area degli Operatori;
 - Area degli Operatori esperti;
 - Area Istruttori;
 - Area dei Funzionarie dell'Elevata Qualificazione;
- l'art. 14, comma 1 e 2 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali testualmente recita:

“1. Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più “differenziali stipendiali” di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun “differenziale stipendiale”, da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell’allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di “differenziali stipendiali” attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l’inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i “differenziali stipendiali” conseguiti dall’entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.

2. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:...”;

Richiamato l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, a mente del quale *“Le progressioni all’interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito...”* e l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 150/2009, a mente del quale *“Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;*

Dato atto che secondo l’orientamento del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell’Economie e delle Finanze/IGOP (vd. Circolare n. 15/2019 della Ragioneria Generale dello Stato), ai sensi dell’art. 40-bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con la locuzione *“quota limitata”*, contenuta nel comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2009, deve intendersi una quota di personale non superiore al 50% della platea dei potenziali beneficiari. Tale posizione trova inoltre conferma negli orientamenti applicativi dell’ARAN;

Precisato che con parere n. 22327 del 27/03/2024 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che *“nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento delle progressioni economiche prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme*

di legge e di contratto, il conseguimento dell'esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite...”;

Richiamato l'art. 14, comma 3 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, a mente del quale *“La progressione economica... è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate... ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo...”;*

Considerato che:

- nel Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comparto EE.LL – parte normativa 2024/2026, sottoscritto il 30/12/2024 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale, sono stati definiti all'art. 8 i criteri e le procedure per l'attribuzione del differenziale stipendiale, in conformità con quanto previsto dall'art. 14 del C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024, sottoscritto il 31/12/2024 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale, si è previsto di procedere per l'anno 2024 a n. 2 progressioni economiche orizzontali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per due figure, una dell'area degli istruttori e una dell'area degli operatori esperti;

Dato atto che occorre dunque procedere all'attivazione di procedura selettiva, al fine dell'attribuzione dei differenziali stipendiali;

Rilevato che i Responsabili di struttura sono autorizzati ad assumere i provvedimenti ed a realizzare le operazioni necessarie al perseguimento degli adempimenti inerenti alla struttura di responsabilità;

Richiamato il “BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEL “DIFFERENZIALE STIPENDIALE” ANNO 2024”, **allegato** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della medesima e che contestualmente si approva;

Richiamate al riguardo le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

- la L. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2021;
- il D.Lgs. 150/2009;
- il C.C.N.L. 2019/2021 del Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;
- il Contratto Collettivo Integrativo del Personale del Comparto EE.LL – parte normativa 2024/2026 del Comune di Coli, sottoscritto il 30/12/2024 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Coli in merito all'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024, sottoscritto il 31/12/2024 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale;

DISPONE

- 1) **di richiamare** integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

- 2) **di approvare** il “BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DEL “DIFFERENZIALE STIPENDIALE” ANNO 2024”, **allegato** alla presente determinazione e che contestualmente si approva;
- 3) **di avviare**, conseguentemente, la procedura selettiva d’area per l’attribuzione dei differenziali stipendiali previsti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Coli in merito all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2024, sottoscritto il 31/12/2024 tra Parte Pubblica e Parte Datoriale, in cui si è previsto di procedere per l’anno 2024 a n. 2 progressioni economiche orizzontali, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, per due figure, una dell’area degli istruttori e una dell’area degli operatori esperti;
- 4) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione in Albo Pretorio nonché in Amministrazione Trasparente, sezione “Personale”, sotto-sezione “Contrattazione Integrativa” conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- 5) **di dare atto che** il presente provvedimento è funzionale all’efficace svolgimento delle competenze assegnate allo scrivente servizio e che la sottoscritta non si trova in conflitto di interessi con quanto disposto nel medesimo provvedimento ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. ESTER PUGNI

PARERE: favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 06/06/2025

Il Responsabile del Servizio
F.to PUGNI ESTER

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/06/2025 al 16/06/2025

Coli Lì 06/06/2025

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
f.to Lucia Covati

E' copia conforme all'originale

Coli Li 06/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Ester Pagni